

ACCESSO A DOCUMENTI CONSEGUENTI AD UN PROPRIO ESPOSTO

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'istruzione dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la

FATTO

La Sig.ra, rappresentata e difesa dall'Avv., ingegnere meccanico e già docente presso l'I.I.S.S. per la disciplina Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto negli anni scolastici-..... e-....., dopo aver presentato domanda per la messa a disposizione per il conferimento di supplenze e successivamente alla mancata assegnazione delle stesse, ha chiesto di accedere ai titoli delle docenti cui gli incarichi, viceversa, erano stati assegnati. Esercitato l'accesso, l'esponente ha appreso che le predette docenti non erano in possesso della laurea magistrale e, di conseguenza, ha segnalato tale profilo all'Ufficio scolastico regionale resistente, chiedendone l'intervento.

In seguito, l'odierna ricorrente ha chiesto di poter accedere alla corrispondenza intercorsa a seguito del proprio reclamo vedendosi opporre, in data 19 aprile u.s., un rifiuto motivato in ragione dell'autonomia scolastica nel conferimento dell'incarico e subordinando, nel caso, l'accesso all'instaurazione di un contenzioso con l'Istituto medesimo per far valere l'illegittimità del conferimento di incarichi di docenza.

Contro tale diniego la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso merita accoglimento, venendo in rilievo un interesse di tipo endoprocedimentale della ricorrente e non ravvisandosi profili ostativi all'accesso. In particolare, la ricorrente ha chiesto di accedere ai documenti conseguenti ad un proprio esposto per i quali l'orientamento di questa Commissione è consolidato nel senso di ritenerli accessibili. Le motivazioni addotte da parte resistente a fondamento nel diniego impugnato – e ribadite nella memoria difensiva depositata – appaiono prive di pregio. Il conferimento degli incarichi scolastici e la autonomia sottostante dell'Istituto, costituiscono profilo di merito della *res* controversa che non incidono sulla titolarità del diritto di accesso. Né, tanto meno, il diritto di cui agli articoli 22 e seguenti, può essere subordinato all'esercizio di un'azione giudiziale, atteso che, semmai, vale esattamente l'inverso ovvero la conoscenza documentale costituisce l'antecedente logico e giuridico per eventualmente intraprendere un'azione a propria tutela.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione adottata dalla commissione per l'accesso nella seduta del 6 giugno 2019)